



COMUNE DI SALE MARASINO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 17.09.2008



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 – 3° comma – D.Lgs.18.08.2000 n. 267, con deliberazione n. 120 del 17.09.2008)

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

Il Comune di Sale Marasino istituisce e svolge il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado attive sul territorio Comunale.

Il Servizio di trasporto è assicurato per gli alunni residenti ad una distanza di almeno Km. 2 dalla sede scolastica; possono essere ammessi utenti residenti a distanza inferiore, purchè esista disponibilità dei posti sugli scuolabus e che le fermate non comportino deviazione sui percorsi; nessuna limitazione è prevista per gli alunni portatori di handicap.

Al servizio potranno essere ammessi alunni residenti in Comuni contermini iscritti ad istituti di Sale Marasino, previa autorizzazione del Sindaco su segnalazione delle Autorità Scolastica.

I percorsi e le fermate sono determinati, d'intesa con il gestore del servizio, all'inizio di ciascun anno scolastico, tenuto conto dei tempi di percorrenza e del numero di utenti in ciascuna parte del territorio comunale.

ART. 2 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE

Il servizio viene assicurato nei giorni di calendario scolastico così come determinato e comunicato dai Dirigenti Scolastici.

Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio nel caso di forza maggiore, per indisponibilità dei mezzi o del personale, senza che all'utente spettino rimborsi o riduzioni della retta pagata.

Il servizio non verrà assicurato nel caso di sciopero del personale scolastico o di quello comunale in caso di gestione diretta, fatti salvi gli obblighi di legge in tema di servizi essenziali.

In caso di effettuazione di visita di studio, organizzata dalla scuola ed effettuata con scuolabus comunali, l'accesso è garantito a tutti gli alunni iscritti alla classe interessata.

ART. 3 – ISCRIZIONI – RETTE

Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita domanda all'Ufficio P.I. del Comune di Sale Marasino, secondo le modalità e nei tempi stabiliti.

Le stesse devono provvedere al versamento della retta dovuta, nella misura e con le modalità stabilite dal Piano del Diritto allo Studio e dalle deliberazioni della Giunta Comunale di fissazione delle rette ed eventuali riduzioni.

Potranno accedere al servizio solo gli alunni iscritti ed in regola con i versamenti.

Di norma non si dà luogo a riduzione delle rette per l'uso parziale o saltuario del servizio.

L'Ufficio P.I. fornisce agli autisti ed alla scuola l'elenco degli utenti aventi diritto, nonché di quelli esclusi per morosità.

ART. 4 – POSTI A SEDERE ED ACCOMPAGNAMENTO

L'Ufficio P.I. accoglie le domande degli utenti fino alla concorrenza dei soli posti a sedere disponibili su ciascuno degli scuolabus; nel caso le domande siano superiori alle disponibilità non troveranno accoglimento quelle dei residenti più vicini alla sede scolastica frequentata.

L'Amministrazione Comunale assicura l'accompagnamento di un adulto soltanto per i percorsi riservati agli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ALUNNI E COMPORTAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:

- trovarsi pronti ai punti di prelievo e non provocare attese per la salita o discesa dagli scuolabus;
- prendere posto sugli scuolabus dove indicato dagli autisti e restare seduti dalla partenza al momento della discesa;
- mantenere un atteggiamento corretto, educato e composto, evitare comportamenti di disturbo o che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui;
- non arrecare danneggiamenti o insudiciare gli scuolabus.

Gli addetti al servizio sono responsabili nei confronti degli utenti dal momento della salita sugli scuolabus alla discesa dagli stessi.

Le famiglie degli utenti sono responsabili fino alla salita sugli scuolabus e per il ritorno dal momento della loro discesa.

Per i minori frequentanti la Scuola dell'Infanzia, nel caso di assenza di accompagnatori alle fermate di ritorno, l'autista provvederà al loro trattenimento sullo scuolabus ed alla riconsegna al personale scolastico.

ART. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus verranno addebitati alle famiglie degli alunni che li hanno cagionati, previa contestazione delle responsabilità sulla scorta dei rapporti resi dagli autisti o dal personale di assistenza.

ART. 7 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Qualora sugli scuolabus si verificano comportamenti scorretti o violazioni al presente Regolamento, gli autisti ed il personale di assistenza possono richiamare verbalmente gli alunni responsabili e disporre lo spostamento dai posti a sedere abitualmente occupati.

Devono altresì fare rapporto in presenza di inottemperanza al richiamo verbale.

Sulla scorta dei rapporti degli addetti al servizio, il Funzionario Responsabile del servizio ha facoltà di:

- comunicare alla famiglia interessata il primo rapporto pervenuto, con diffida alla correzione del comportamento dell'alunno;
- sospendere l'alunno persistente nelle scorrettezze per un periodo da uno a cinque giorni;
- escludere dal servizio di trasporto l'alunno, in precedenza già sospeso, per la permanenza di comportamenti scorretti, senza che ciò dia diritto alla restituzione delle quote già pagate.

Di detti provvedimenti verrà informato l'Istituto Scolastico contestualmente alla comunicazione alle famiglie degli alunni sanzionati.

Il Funzionario Responsabile disporrà la sospensione del servizio a carico dell'utente moroso per più di una mensilità, dandone comunicazione alla famiglia interessata e disposizione all'autista per la non accettazione sugli scuolabus.